



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 13 dicembre 2007 n.117

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l' articolo 2 della Legge Qualificata n.1 dell'11 maggio 2007;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.15 adottata nella seduta del 3 dicembre 2007;
Visti l' articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

SEGGIO SPECIALE PER MALATI INTRASPORTABILI PRESENTI IN TERRITORIO

Art. 1

In attuazione dell'articolo 2 della Legge Qualificata 11 maggio 2007 n.1, è istituito il Seggio Speciale per malati intrasportabili riservato agli elettori affetti da gravi infermità o gravi patologie che impediscono il trasporto degli stessi al di fuori della loro dimora.

Art. 2

Gli elettori che rientrano nelle condizioni previste dall'articolo che precede, debitamente accertate dal medico abilitato di cui al successivo articolo 4, sono ammessi al voto ad opera del Seggio Speciale, nell'abitazione in cui dimorano purché sia in territorio.

Art. 3

Le funzioni di Seggio Speciale riservato ai malati intrasportabili, per le consultazioni elettorali generali e referendarie, sono assegnate alla sezione elettorale prevista all'articolo 22, comma 3, della Legge 31 gennaio 1996 n. 6, istituita presso l'Ospedale di Stato, integrata nella sua composizione da ulteriori due scrutatori, nominati secondo le modalità previste dall'articolo 23 della Legge Elettorale come modificato dall'articolo 12 della Legge Qualificata 11 maggio 2007 n.1.

Nelle consultazioni per il rinnovo dei Capitani e delle Giunte di Castello, le funzioni di Seggio Speciale di cui al presente Decreto, sono svolte dagli Uffici Elettorali Sezionali cui gli elettori sono iscritti.

Art. 4

Gli elettori intrasportabili, per essere ammessi al voto secondo le modalità previste all'articolo 2, devono far pervenire entro il quindicesimo giorno precedente la consultazione elettorale o referendaria, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone il completo indirizzo.

Nel caso sia necessario l'accompagnatore per il voto assistito, ai sensi dell'articolo 35 comma 2 della Legge 31 gennaio 1996 n.6, la richiesta di ammissione al voto domiciliare può essere sottoscritta da quest'ultimo.

A tale dichiarazione deve essere allegato il certificato medico, rilasciato dai soggetti abilitati previsti dal citato articolo 35, comma 5, attestante la grave infermità o la grave patologia che impedisce il trasporto dell'elettore al Seggio di iscrizione e l'eventuale necessità di essere ammesso al voto assistito, ai sensi del predetto articolo.

Il Capo dell'Ufficio Elettorale comunica all'elettore l'accoglimento o meno della richiesta di ammissione al voto domiciliare, pronunciata dalla Commissione Elettorale sulla base della verifica dei requisiti indicati al presente articolo.

L'elenco degli elettori ammessi al voto al proprio domicilio viene consegnato al Presidente del Seggio Speciale di cui all'articolo 22, comma 3, della Legge 31 gennaio 1996 n. 6, o ai Presidenti degli Uffici Elettorali Sezionali secondo quanto previsto all'articolo 3 del presente Decreto, unitamente alla consegna di tutto il materiale elettorale.

L'ammissione al voto domiciliare pronunciata dalla Commissione Elettorale, per le consultazioni elettorali generali e per le consultazioni per il rinnovo dei Capitani e delle Giunte di Castello, vale sia per il primo turno di votazione che per l'eventuale secondo turno di ballottaggio.

Art. 5

Nella giornata delle votazioni e durante l'orario delle stesse, il Presidente del Seggio, concordando con l'elettore intrasportabile e/o con i familiari l'orario più opportuno, accompagnato esclusivamente da due Scrutatori, di cui uno con funzioni di Segretario, procede a raccogliere il voto recandosi, scortato dalla Forza pubblica, presso il domicilio in Repubblica indicato, avendo cura di assicurare con ogni mezzo idoneo la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell'elettore.

Art. 6

Le schede votate con le modalità di cui all'articolo che precede, sono raccolte e custodite dal Presidente del Seggio nell'apposita urna o in apposito plico chiuso e sigillato fino alla loro immissione nell'urna della sezione elettorale di pertinenza, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori il cui voto è stato raccolto al domicilio.

Del superiore riscontro deve essere fatta menzione nell'apposito verbale delle operazioni sezionali.

Con apposito regolamento saranno adottate dalla Commissione Elettorale le disposizioni tecniche operative relative al diritto di voto esercitato ai sensi del presente Decreto.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 13 dicembre 2007/1707 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Mirco Tomassoni – Alberto Selva

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Valeria Ciavatta